COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 35/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1965

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine e ai prodotti a base di carni suine per le importazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 1965

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato dal regolamento n. 118/64/CEE del Consiglio (2), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini, le carni suine e i prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di tre mesi;

Considerando che la fissazione di tale ammontare è stata oggetto del regolamento n. 119/64/CEE del Consiglio (3); che detto regolamento è stato completato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1965, dal regolamento n. 187/64/CEE del Consiglio (4);

Considerando che è pertanto necessario completare le disposizioni attualmente applicabili fissando l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per le importazioni da effettuare nel secondo trimestre 1965;

Considerando che all'atto di tale fissazione si deve prendere in considerazione, per quanto riguarda l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini macellati, l'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio costatati sul mercato mondiale dal 1° luglio al 31 dicembre 1964;

Considerando tuttavia che, in occasione delle revisioni aventi effetto dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, è tenuto conto di tale evoluzione soltanto se essa comporta una variazione dei prezzi dei cereali da foraggio superiore al 3 % rispetto a quelli utilizzati nel calcolo dell'ammontare dei prelievi per il trimestre precedente;

Considerando che i prezzi dei cereali da foraggio che servono di base per il calcolo dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili ai suini macellati per il secondo trimestre 1965 presentano una variazione inferiore al 3 % rispetto ai prezzi che sono stati utilizzati per il calcolo di detto ammontare relativamente al primo trimestre 1965;

Considerando pertanto che si deve mantenere invariato l'ammontare dei prelievi fissato per i suini macellati dal regolamento n. 187/64/CEE;

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.
(2) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2373/64.
(3) GU n. 147 del 29. 9. 1964, pag. 2375/64.
(4) GU n. 204 del 10. 12. 1964, pag. 3467/64.

Considerando che, di conseguenza, si deve anche mantenere immutato l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi applicabili agli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 20, ammontare che deve essere calcolato secondo i principi già applicati nel regolamento n. 119/64/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi per i suini, le carni suine ed i prodotti a base di carni suine, fissato dal regolamento n. 119/64/CEE e modificato dal regolamento n. 187/64/CEE, continua ad essere applicabile per le importazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 1965.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 16 marzo 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 36/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1965

che proroga per la seconda volta la validità del regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carne suina e le preparazioni e conserve a base di carne suina

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], e in particolare l'articolo 13 e l'articolo 18, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la validità del regolamento n. 85/63/CEE del Consiglio relativo alla determinazione dei prezzi limite, nonché alla fissazione degli ammontari supplementari e delle disposizioni transitorie per i tagli di carni suine e le preparazioni e conserve a base di carne suina [2] era limitata al 30 giugno 1964 e che è stata prorogata dal regolamento n. 33/64/CEE del Consiglio [3] al 30 giugno 1965;

Considerando che era previsto, entro tale data, il raggiungimento di esperienze relativamente all'applicazione del sistema dei prodotti pilota e dei prodotti derivati, nonché dei titoli d'importazione;

Considerando tuttavia che nel corso del 1964 non si è resa necessaria l'applicazione degli importi supplementari; che non esistono pertanto esperienze sufficienti per quanto concerne il sistema istituito da detto regolamento;

---

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62.

[2] GU n. 123 del 9. 8. 1963, pag. 2175/63.

[3] GU n. 53 del 28. 3. 1964, pag. 813/64.